



**Modulo 1 – Scheda 1.1.**

<b>Data di sottoscrizione</b>	20 novembre 2014	
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anno 2014	
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Direttore Amm.vo - Responsabile della delegazione dott. Paolo Cordioli Direttore Sanitario - Componente della delegazione dott. ssa Maria Teresa Mechi Direttore Dipartimento Amm.vo - Componente della delegazione dott.ssa Paola Lombardi Direttore di Presidio - Componente della delegazione Dr. Fabrizio Niccolini Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): RSA (rappresentanze sindacali aziendali) e Organizzazioni sindacali firmatarie:	
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dell'area IV – Dirigenza Medica e personale dell'area III – Dirigenza SPTA	
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>	Modifica/Integrazione CCIA Biennio Economico 2008-2009 del 7 Aprile 2011 per l'area Dirigenza Medica e del 29 Aprile 2011 per la Dirigenza SPTA a seguito di sopravvenute disposizioni normative (indennità di esclusività)	
<b>Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	Parere positivo espresso dal Collegio Sindacale nella seduta del 4 dicembre 2014 (verbale n. 27/2014)
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009: <i>L'Azienda adotta annualmente il Budget, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.</i>
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009: <i>Si, approvato con deliberazione n. 58 del 31/01/2014; pubblicato sul sito WEB dell'Azienda..</i>



		<p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009: <i>Sì, ma, considerato quanto sopra, esclusivamente in riferimento ai seguenti dati:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ;</i></li><li>2. <i>nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14;</i></li><li>3. <i>curricula dei dirigenti ..., redatti in conformità al vigente modello europeo;</i></li><li>4. <i>retribuzioni dei dirigenti. Si evidenzia in particolare che in data 24/02/2014 sono state pubblicate le retribuzioni relative all'anno 2013, con le nuove modalità di rilevazione fissate dagli art. 15 e 41, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013;</i></li><li>5. <i>incarichi conferiti.</i></li></ol> <p>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009: <i>Si per l'anno 2013, mentre per l'anno 2014 sarà formalizzata la Verifica del budget, con la quale saranno evidenziati, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.</i></p>
<p><b>Eventuali osservazioni</b></p>		



---

## **Modulo 2 - MODIFICA/INTEGRAZIONE CCIA BIENNIO ECONOMICO 2008-2009 DEL 7 APRILE 2011 PER L'AREA DIRIGENZA MEDICA E DEL 29 APRILE 2011 PER LA DIRIGENZA SPTA A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Premesso:

- che il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e da ultimo, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con la legge 7 agosto n. 135/2012 interviene specificatamente in materie di contrattazione e nel sistema partecipativo sindacale;
- che si è intervenuti nell'ambito definito dall'art. 40 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Ciò premesso con il presente accordo intitolato "modifica/integrazione CCIA Biennio Economico 2008-2009 del 7 aprile 2011 per l'area della Dirigenza Medica e del 29 aprile 2011 per la Dirigenza SPTA a seguito di sopravvenute disposizioni normative" si rappresenta quanto segue:

Gli ultimi CCIA biennio economico 2008-2009 del 7/4/2011 per l'area dirigenza medica e del 29/4/2011 per l'area della dirigenza SPTA hanno introdotto nella tabella di graduazione degli incarichi dirigenziali aziendali l'incarico di lettera "L - equiparato", inteso ai sensi dell'art. 4 CCNL 8 giugno 2000 II biennio economico;

Con tale previsione si voleva salvaguardare la possibilità di corrispondere la fascia superiore dell'esclusività ai dirigenti che maturassero 5 anni di servizio nel periodo di vigenza della legge 122/2010 (dicembre 2010, 2011, 2012, 2013 - esteso poi a tutto il 2014). Considerato che la legge sopra citata dispone il blocco degli avanzamenti economici automatici legati all'anzianità, tra cui si riteneva rientrasse anche l'indennità di esclusività, in attesa di ulteriori chiarimenti, l'azienda ha sospeso il riconoscimento degli scatti dell'indennità esclusività fino all'emanazione della circolare regionale del 27 febbraio 2012, ribadita successivamente con nota nel gennaio 2013, che si allega.



Le indicazioni ivi fornite prevedono la possibilità di riconoscere, anche a fini economici, la fascia superiore dell'esclusività laddove venga attribuito un incarico diverso (o funzioni diverse) al maturare dei requisiti contrattualmente previsti (esperienza professionale e valutazione positiva).

Si è proceduto pertanto ad applicare le indicazioni regionali facendo decorrere la fascia superiore dell'esclusività dal momento in cui al dirigente fosse attribuibile l'incarico di equiparato lettera "L", ovvero al maturare dei 5 anni a tempo indeterminato così come previsto dai CCIA.

Seguendo l'orientamento sopra espresso si disattende quanto previsto dalle norme contrattuali per le quali nel computo dell'esperienza professionale ai fini del conferimento di un incarico ex art. 27 comma 1 lett. c) CCNL 8/6/2000 si considerano i periodi svolti non solo quelli a tempo indeterminato ma anche quelli a tempo determinato senza soluzione di continuità in analogia a quanto previsto per l'indennità di esclusività.

Ciò detto, le parti hanno ritenuto di dover rivedere gli accordi aziendali in quanto ritenuti, nella loro applicabilità, svantaggiosi rispetto al dettato contrattuale e verso i vari professionisti interessati, ed in contrasto con il principio generale in base al quale gli accordi integrativi aziendali non possono contenere clausole peggiorative rispetto a quelle contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Direttore ad Interim  
Dr. P. Cordioli